



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
DANILO SESTINI	Consigliere-Rel.
EMILIO IANNELLO	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA' PROFESSIONISTI

Ud.11/03/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24332/2021 R.G. proposto da:

GIOVANNI MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

ADA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa



dall'avvocato

-controricorrente-

avverso le SENTENZE della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1460/2019 depositata il 20/06/2019 e n. 1342/2021 depositata il 21/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2024 dal Consigliere DANILO SESTINI.

Rilevato che:

Ada convenne in giudizio l'architetto Giovanni Maurizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni (consistenti nella fessurazione dei pavimenti) conseguiti all'inadempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso col professionista per l'integrale ristrutturazione di un appartamento di proprietà dell'attrice;

il Tribunale di Catania ritenne provata l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera e, quanto all'accertamento dei danni, non dispose la c.t.u. richiesta dalla ma fece riferimento alla c.t. di parte attrice (che aveva individuato i tre fattori concorrenti alla determinazione dei fenomeni fessurativi nella non corretta posa del massetto, nel mancato inserimento di una rete elettrosaldata o in polipropilene e nella mancata realizzazione di giunti di dilatazione), pervenendo ad escludere la responsabilità del convenuto sul duplice rilievo che l'architetto aveva assunto il solo incarico di direttore dei lavori (e non anche di progettista) e che difettava il nesso eziologico tra la condotta inadempiente e la verifica del danno; ritenne infatti che, quand'anche il avesse vigilato sulla corretta posa del massetto, le fessurazioni si sarebbero comunque prodotte a causa della mancanza di una rete elettrosaldata o polipropilene, che era riconducibile ad un difetto progettuale; rigettò pertanto la domanda e compensò le spese di lite;



proposto gravame dalla la Corte di Appello di Catania ha pronunciato sentenza non definitiva n. 1460/2019 con cui ha affermato la responsabilità del ritenendo che non vi fosse stato un progetto dei lavori e che l'incarico conferito all'architetto comprendesse ogni scelta tecnica inerente la corretta esecuzione delle opere e, altresì, che le cause dei danni, come identificate dalla non contestata c.t. di parte attrice (a firma dell'arch. Morabito), fossero da «ricondurre alla responsabilità del direttore dei lavori per omessa sorveglianza sull'attività svolta dall'appaltatore e/o per mancanza delle opportune disposizioni e direttive atte a garantire l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte»;

con successiva sentenza definitiva n. 1342/2021, all'esito della disposta c.t.u. estimativa, la Corte ha quantificato il danno e ha condannato il al pagamento di 23.974,91 euro, oltre IVA ed interessi legali (al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4° c.c., a far data dalla notifica dell'atto di citazione) nonché al pagamento delle spese del doppio grado e della c.t.u.;

ha proposto ricorso per cassazione il affidandosi a tre motivi; ha resistito la con controricorso;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Considerato che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 - Violazione art. 115 c.p.c. principio di non contestazione non si applica per le valutazioni tecniche - Violazione e falsa applicazione art. 115 e 116 c.p.c. per avere recepito senza alcuna valutazione elementi di prova soggetti invece a valutazione»: assume che «il decidente non poteva in alcun modo applicare il cd principio di non contestazione nel caso di valutazione tecnica» e che la Corte di Appello ha errato «nel porre a fondamento della propria decisione, in ordine all'esistenza (o meno) del nesso eziologico, un mero elemento di prova quale è la relazione di un tecnico di parte che viene, prima,



erroneamente intesa come prova piena e poi con un ulteriore errore - ritenendo applicabile il principio di non contestazione- elevata a prova legale, esente da valutazione»;

col secondo motivo, proposto in via gradata, il ricorrente denuncia «nullità sentenza ex art. 132 n. 4) c.p.c. e 116 c.p.[c.] per il mancato esercizio di qualsivoglia apprezzamento nella valutazione delle prove e degli elementi di prova relativi al nesso eziologico - Inattendibilità incongruenza della consulenza di parte»: contesta alla Corte di non avere compiuto un passaggio motivazionale obbligato cui era tenuta, ossia di non avere esaminato la consulenza di parte («per vagliarne la precisione, la rispondenza ai requisiti dello stato dell'arte della materia, la coerenza intrinseca e l'inesistenza di palesi incongruenze»), avendo attribuito alla stessa «valore legale in ragione della mancata contestazione»; evidenzia, inoltre «vizi, carenze e incongruenze della relazione Morabito», individuandone le principali criticità nell'inesistenza di indagini tecniche, nell'erroneità delle conclusioni tratte dal raffronto con la planimetria redatta dal medesimo nel 2006, nell'aver considerato come concorrenti cause alternative, nella erronea valutazione degli elementi di fatto riscontrati; rileva, altresì, un'«inattendibilità ex post» sulla base della relazione del C.T.U. nominato dalla Corte di Appello (per la sola stima dei danni), da cui risultava che, a distanza di dieci anni dalla relazione Morabito, la situazione dei luoghi non si era aggravata;

i due motivi -da esaminare congiuntamente- sono inammissibili, in quanto ogni contestazione relativa all'individuazione delle cause delle fessurazioni è inibita da giudicato interno;

in effetti, il rilievo di inammissibilità compiuto dalla controricorrente risulta confermato dalla ricostruzione dello svolgimento del giudizio effettuato nella sentenza non definitiva della Corte di Appello, da cui emerge che la decisione di primo grado aveva fatto proprie le conclusioni della (non contestata) c.t. Morabito in punto di individuazione delle cause delle fessurazioni e che la responsabilità



del _____ era stata esclusa soltanto perché una delle cause individuate da detta c.t. era riferibile al progettista, anziché al direttore dei lavori (così venendo meno -secondo il Tribunale- il nesso causale tra inadempimento del _____ e i danni al pavimento, che si sarebbero comunque verificati);

poiché tale accertamento sulle cause non è stato impugnato dal _____ con appello incidentale condizionato, si è determinato -sul punto- un giudicato interno ostativo alla possibilità di riproporre la questione in questa sede (sulla base di censure che avrebbero potuto e dovuto essere svolte, in via condizionata, avverso la sentenza del Tribunale);

col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 17 del d.l. n. 132/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014, e dell'art. 1284 c.c., censurando la sentenza definitiva nella parte in cui ha precisato che il tasso degli interessi da applicare, «a far data dalla notifica dell'atto di citazione, sarà quello previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c.»: rileva che tale norma non è applicabile *ratione temporis*, in quanto la modifica introdotta dal d.l. n. 132/2014 interessa -ex art. 17, co. 2- i «procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, quindi, i giudizi promossi a partire dall'11.12.2014; con la conseguenza che non risulta applicabile al presente procedimento, avviato -in primo grado- nel dicembre 2010;

il motivo è fondato: il tenore dell'art. 17, 2° co. d.l. 132/2014 non consente di dubitare che la (nuova) previsione del 4° co. dell'art. 1284 c.c. si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e il riferimento all'inizio del procedimento non può che essere inteso come avvio dello stesso in primo grado; ne consegue che erroneamente la Corte di Appello ha previsto l'applicazione del tasso di interesse "commerciale";

la sentenza definitiva va pertanto cassata in relazione al terzo motivo;



non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito disponendosi che gli interessi sono dovuti al tasso legale, senza applicazione della previsione dell'art. 1284, 4° co. c.c.; il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiarati inammissibili i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi al tasso legale, senza applicazione della previsione dell'art. 1284, 4° co. c.c.; compensa le spese di legittimità.

Roma, 11.3.2024

Il Presidente
GIACOMO TRAVAGLINO

